

DECISIONE (PESC) 2015/666 DEL CONSIGLIO**del 28 aprile 2015****recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC ⁽¹⁾ relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania.
- (2) Il 14 aprile 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/214/PESC ⁽²⁾ che proroga le misure restrittive fino al 30 aprile 2015.
- (3) In base a un riesame della decisione 2013/184/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 30 aprile 2016.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/184/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2013/184/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2016. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2015

*Per il Consiglio**Il presidente*

E. RINKĒVIČS

⁽¹⁾ Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).

⁽²⁾ Decisione 2014/214/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (GU L 111 del 15.4.2014, pag. 84).